



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it) – [www.aslc2.it](http://www.aslc2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

## **S.C. SERVIZI TECNICI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
RELATIVO A L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL  
"RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEDE ASL DI BRA, VIA  
GOITO 1 DA ADIBIRE AD UFFICI, AMBULATORI E  
FORMAZIONE" - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  
DELL'ART. Art. 50, COMMA 1, lett. c) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.**

## INDICE

ART. 1	–	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2	–	UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI
ART. 3	–	DURATA DELL'APPALTO
ART. 4	–	AMMONTARE DELL'APPALTO
ART. 5	–	PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
ART. 6	–	QUALIFICAZIONE
ART. 7	–	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. 8	–	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
ART. 9	–	DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI
ART.10	–	INTERVENTI IN AREA SANITARIA-OSPEDALIERA
ART.11	–	MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.12	–	PENALE
ART.13	–	DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART.14	–	RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE
ART.15	–	MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
ART.16	–	AGGIUDICAZIONE
ART.17	–	PAGAMENTO
ART.18	–	REVISIONE PREZZI
ART.19	–	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART.20	–	ORDINE TEMPORALE DEI LAVORI
ART.21	–	NORME GENERALI SUI MATERIALI
ART.22	–	CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
ART.23	–	ORARIO DI LAVORO
ART.24	–	NORME DI SICUREZZA GENERALE
ART.25	–	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
ART.26	–	PIANI DI SICUREZZA (QUANDO NECESSARIO)
ART.27	–	PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
ART.28	–	OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
ART.29	–	CUSTODIA DEL CANTIERE
ART.30	–	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ART.31	–	GARANZIA PROVVISORIA
ART.32	–	GARANZIA DEFINITIVA
ART.33	–	ASSICURAZIONI
ART.34	–	SUBAPPALTO
ART.35	–	REGOLARE ESECUZIONE
ART.36	–	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione STRAORDINARIA FINALIZZATI AL "RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEDE ASL DI BRA, VIA GOITO 1 DA ADIBIRE AD UFFICI, AMBULATORI E FORMAZIONE" – rappresentati nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica semplificato approvato dall'ASL CN2 con Determina n.620 del 10/04/2026 e la cui quantificazione economica è stata eseguita utilizzando prezzi riportati nel Prezzario Ufficiale di Riferimento (Prezzario Regione Piemonte edizione 2025).

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il Committente e Stazione appaltante è l'ASL CN2, con sede ad Alba, in Via Vida 10.

Il responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'arch. Ferruccio Bianco, in qualità di Direttore della Struttura Complessa Servizi Tecnici dell'ASL CN2.

Il ruolo di Direttore dei Lavori, di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione potranno esser svolti da soggetti diversi a seconda della tipologia di attività, sia attraverso l'utilizzo di professionalità interne, che di professionalità esterne alla stessa stazione appaltante.

## **ART. 2 UBICAZIONE DELL'IMMOBILE**

L'immobile interessato all'esecuzione dei lavori è l'ex Poliambulatorio sito in Bra, Via Goito n.1. Le aree da recuperare all'utilizzo grazie ai lavori del progetto di che trattasi sono quelle al momento non utilizzate (parte del piano rialzato e l'intero secondo piano oltre a qualche minore area di pertinenza).

***L'impianto di cantiere, così come l'esecuzione dei lavori dovranno tener conto delle attività presenti nell'edificio, attività aperte al pubblico e delle quali non sarà possibile prevedere alcuna interruzione o interferenza.***

Di ciò l'operatore economico dovrà tener conto nella formulazione della propria offerta perché nessuna riserva potrà essere formulata in ragione di questo aspetto.

## **ART. 3 DURATA DELL'APPALTO**

I lavori contrattuali dovranno essere eseguiti entro il termine di 150 giorni consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 21, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico ovvero per sopravvenute diverse disposizioni normative, la presente procedura di gara d'appalto.

## **ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, risulta essere di **334 425,16 €**, come da Prospetto:

Opere da eseguirsi	Importo opere soggetto a ribasso (euro)	Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso (euro)
<b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL "RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEDE ASL CN2 DI BRA, VIA GOITO 1</b>	<b>326 926,84</b>	<b>7 498,32</b>

oltre all' IVA 22% da applicarsi sull'importo contrattuale, che sarà determinato con l'applicazione del ribasso di gara sulla parte dovuta.

Gli oneri di sicurezza, non sono soggetti a ribasso e saranno riconosciuti in percentuale all'avanzamento lavori.

L'operatore economico si impegna a **presidiare** in modo continuativo il cantiere almeno dalle ore 7:30 alle ore 18 nei giorni lavorativi per tutta la durata dei lavori, anche in caso di sospensione temporanea degli stessi, e a garantire la **reperibilità** telefonica notturna e prefestiva/festiva e l'intervento sul posto entro 60 minuti dalla chiamata da parte del Direttore lavori o del RUP.

#### **ART. 5 PREZZARIO DI RIFERIMENTO**

Per consentire la formulazione dell'offerta e per la contabilizzazione dei lavori, la Stazione Appaltante si avvale del Prezzario Ufficiale della Regione Piemonte "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione 2025".

Nel caso in cui per specifiche lavorazioni non fosse possibile utilizzare il sopracitato prezzario, verranno predisposte specifiche analisi prezzi.

Sia i prezzi del prezzario, sia l'eventuali analisi prezzo saranno ribassati della percentuale offerta dell'aggiudicatario per individuare il valore contrattuale dei singoli affidamenti.

#### **ART. 6 QUALIFICAZIONE**

Le Ditte partecipanti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Si richiede pertanto che le ditte partecipanti siano in possesso di attestazione **SOA OG1** (Edifici civili ed industriali) **di categoria II** (fino a 516.000 euro).

L'operatore economico dovrà:

- dimostrare l'esperienza pregressa nell'ultimo triennio, con almeno una prestazione conclusa con esito positivo, analoga a quella oggetto dell'affidamento (**lavori eseguiti in Ospedali, Ambulatori, Strutture a prevalente attività sanitaria e/o diagnostica**), che dovrà documentare producendo un Attestato di corretta esecuzione o Certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'Amministrazione che indichi la struttura, luogo, importo dei lavori e RUP;
- produrre l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e artigianato;
- documentare la regolarità contributiva e previdenziale;
- documentare un fatturato globale negli ultimi tre anni, non inferiore a € 750.000 Iva esclusa.

---

## **ART. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'accettazione dell'incarico l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza della documentazione, dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, avendo effettuato un sopralluogo insieme all'incaricato dell'Amministrazione (vedi termini lettera di invito 30/06/2026).

L'impresa accetta di svolgere le lavorazioni senza richiedere alcun tipo di rimborso spese per viaggi, vitti, alloggi e/o per qualsiasi altra spesa che non faccia direttamente riferimento alle attività del cantiere, considerando del tutto remunerative le spese generali già considerate nei valori del prezzario di riferimento.

L'appaltatore si impegna inoltre, con riferimento ai principi DNSH (Do No Significant Harm), in ambito:

- a. di Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ad effettuare una analisi del rischio climatico e conseguentemente privilegiare l'utilizzo di materiali e tecnologie ad alta efficienza climatica e basso impatto ambientale;
- b. uso sostenibile delle acque, a razionalizzare l'utilizzo e utilizzare sistemi di riduzione del consumo idrico;
- c. di economia circolare, a recuperare o riciclare almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi da demolizione e costruzione e utilizzare in egual misura materiali riciclati o certificati CAM;
- d. prevenzione dell'inquinamento, a non utilizzare sostanze chimiche pericolose ( vernici o adesivi con VOC, Composti Organici Volatili) e utilizzare mezzi da cantiere a basse emissioni (almeno Euro 6 o ibridi);
- e. protezione degli ecosistemi e biodiversità, adottando misure per evitare la contaminazione del suolo e tutelare le aree verdi.

A tal fine l'appaltatore dovrà:

- presentare, prima dell'avvio dei lavori, un Piano di Gestione Ambientale che dimostri il rispetto dei predetti impegni;
- conservare e consegnare alla DD.LL. la documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti (FIR), le certificazioni e le schede tecniche dei materiali;

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto.

## **ART. 8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art 123 del D. Lgs. 36/2023, dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si applicano, in ogni caso, le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 124 del Codice.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione

appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto

#### **ART.9 DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI LAVORI**

I lavori sono rappresentati nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato con Determina n. 620 del 10/04/2026 che l'operatore economico, partecipando alla procedura di gara, ritiene sufficientemente esplicativo e comprensibile.

I lavori saranno contabilizzati a misura.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (eccettuati gli oneri di sicurezza) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi della vigente normativa.

#### **ART.10 INTERVENTI IN AREA SANITARIA-OSPEDALIERA**

L'operatore economico è consapevole che gli interventi di manutenzione dovranno essere realizzati in ambienti a prevalente destinazione sanitaria e aperti al pubblico, seppur il cantiere dovrà essere segregato ai fini della sicurezza.

**Tali ambienti risultano avere caratteristiche di particolare delicatezza dal punto di vista della gestione dei cantieri, con le necessarie misure di compartimentazione, di riduzione dell'interferenze con le normali attività cliniche ed amministrative, con la necessaria riduzione nella produzione di rumori e polveri.**

In generale dal momento che trattasi di ambienti delicati dal punto di vista della salute e salubrità dei posti di lavoro e di frequentazione pubblica, l'operatore economico accetterà con la firma del contratto eventuali particolari restrizioni, seppur non sostanziali, dal punto di vista organizzativo e di orari di lavoro, che non saranno oggetto di maggiore retribuzione rispetto alle lavorazioni previste.

#### **ART.11 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'Impresa affidataria dovrà eseguire i singoli lavori secondo le indicazioni progettuali, della Direzione Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Gli Ordini di servizio del DL saranno impartiti sul cantiere e formalizzati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); sarà cura dell'Appaltatore comunicare alla scrivente ASL CN2 il proprio indirizzo telematico certificato.

**Il documento d'ordine dovrà essere firmato per accettazione dall'Appaltatore.**

**L'Appaltatore sarà obbligato ad attenersi alle disposizioni impartite.**

L'Appaltatore dovrà comunicare ufficialmente alla Stazione Appaltante un recapito telefonico sempre operativo, anche al di fuori del normale orario di lavoro.

L'esecuzione dei lavori sarà effettuata a regola d'arte, secondo le migliori regole tecniche vigenti in materia e conformemente alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Inoltre, è obbligo dell'impresa di uniformarsi a tutte le prescrizioni e regolamenti vigenti in materia di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

L'Impresa dovrà altresì, osservare le legge e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro, nonché le norme del contratto collettivo nazionale di categoria.

Ai sensi dell'articolo 11 del DGLS 36/2023 il contratto collettivo nazionale applicabile è il CCNL Edilizia (codice F012) o contratto equivalente.

L'operatore economico deve dichiarare di applicare il CCNL sopra indicato (comprensivo di codice alfanumerico unico) e in caso di applicazione di contratto collettivo nazionale diverso, dovrà presentare una dichiarazione di equivalenza, nella quale si impegna ad applicare un contratto che garantisca ai dipendenti tutele economiche e normative complessivamente equivalenti

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dall'Impresa.

L'Impresa ha l'obbligo di regolare i propri lavori in correlazione ad altri eventualmente appaltati, contemporaneamente, ad altre Imprese in modo da non procurare intralci ed interferenze alle stesse.

## **ART.12 PENALE**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale dell' 1,5 per mille dell'importo di contratto, per un massimo pari al 10% dello stesso importo.** L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi. Non è previsto alcun premio di accelerazione.

## **ART.13 DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all'art 121 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

## **ART.14 RISOLUZIONE E RECESSO CONTRATTUALE**

Costituiscono causa di risoluzione del contratto ed il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante nota scritta trasmessa tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi previsti dal Codice dei contratti, le seguenti circostanze:

- a) inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla

- DL, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
  - j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
  - l) mancato rispetto dei principi DNSH di cui all'art. 7.

Il contratto è altresì risolto nei casi previsti dal D.lgs. 36/2023 con particolare riferimento all'art. 122 nonché negli ulteriori casi previsti in materia dalla legge, dai regolamenti, nel presente capitolato e negli atti da questo richiamati o a questo allegati.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Committente è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dal Committente si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dal Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### **ART.15 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere formulata indicando ribasso unico percentuale (con possibilità di inserire fino a tre cifre decimali dopo la virgola) con riferimento all'importo a base gara. Lo stesso ribasso sarà applicato ai prezzi unitari di materiali ed opere compiute specificati nel Prezzario Ufficiale di riferimento (Prezzario Regione Piemonte - edizione 2025), che saranno utilizzati per la valorizzazione di qualsiasi lavorazione in aumento o diminuzione che si rendesse necessaria nel corso dei lavori. Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere unico per tutti i predetti prezzi e non saranno considerate offerte che presentassero più ribassi percentuali.

Il ribasso offerto si intende formulato dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **ART.16 AGGIUDICAZIONE**

L'appalto in oggetto è aggiudicato mediante procedura negoziata senza bando, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso come da articolo precedente, ai sensi dell'art. 50, lettera c), del Codice D.lgs. 36/2023.

Gli operatori economici invitati alla procedura son quelli che hanno segnalato la manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblicato dall'Amministrazione.

#### **ART.17 PAGAMENTO**

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante predisposizione di Stati di avanzamento lavori da parte del Direttore dei Lavori e relativa emissione di Certificato di pagamento in base all'effettivo avanzamento dei lavori.

Si effettueranno **Stati di Avanzamento al raggiungimento del 30%,60%,90% dei lavori a contratto**.  
Sulle somme contabilizzate verranno effettuate le trattenute di legge che saranno svincolate a seguito dell'accertamento finale della corretta esecuzione dei lavori, alla consegna delle dichiarazioni di conformità di legge, alla dimostrazione dell'assolvimento di quanto stabilito in merito ai DNSH, all'assolvimento degli obblighi previdenziali e pagamento degli eventuali subappaltatori.

Il 10% a saldo verrà liquidato accertato quanto sopra e a seguito di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme certificate e perciò fatturate entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore è subordinato all'acquisizione del DURC.

#### **ART.18 REVISIONE PREZZI**

Per il presente contratto è ammessa la revisione del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023, sulla base di apposita istruttoria.

#### **ART.19 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. 36/2023, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14 in base alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG "DERIVATO" al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **ART.20 ORDINE TEMPORALE DEI LAVORI**

L'Appaltatore ha facoltà di proporre discrezionalmente un ordine temporale dei lavori, sempre nel rispetto dei tempi contrattuali.

La Direzione Lavori potrà stabilire un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa chiedere compensi o indennità di sorta.

Qualora tempi e modalità prospettati dalla Ditta aggiudicataria non fossero funzionali alle esigenze dell'ASL CN2 e non si raggiungesse un accordo in tal senso, questa Amministrazione potrà procedere con affidamento ad altro soggetto disponibile con imputazione degli eventuali maggiori oneri e costi alla Ditta aggiudicataria

## **ART.21 NORME GENERALI SUI MATERIALI**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato tecnico e nelle singole descrizioni delle attività da svolgere.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ai Criteri Ambientali minimi DECRETO 23 giugno 2022

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

## **ART.22 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 25 giorni dalla predetta stipula.

I lavori dovranno concludersi entro 150 giorni consecutivi dalla data di consegna:

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. L'appaltatore sarà escluso dalla partecipazione ad eventuali successive procedure di gara per affidamento lavori che l'ASL dovesse attivare nei successivi tre anni, in quanto l'inadempimento sarà considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà del Committente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

## **ART.23 ORARIO DI LAVORO**

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire principalmente in orario diurno e feriale e nel rispetto dei Contratti collettivi di lavori applicati.

Per specifiche necessità o situazioni di emergenza di carattere eccezionale si potrà ricorrere, esclusivamente su specifica autorizzazione della Direzione Lavori, a turni di lavoro notturno e/o festivo.

#### **ART.24 NORME DI SICUREZZA GENERALE**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **ART.25 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 23 all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

#### **ART.26 PIANI DI SICUREZZA**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione dal Committente, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

#### **ART.27**

## PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori nei termini precedentemente indicati, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato al Committente, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il Piano Operativo di Sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 37.

Il Piano Operativo di Sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008

### ART.28

#### OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- a) il trasporto di tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori e ogni prestazione in cantiere per la posa in opera e la completa e corretta esecuzione dei lavori di progetto e di contratto;
- b) il trasporto a rifiuto del materiale di risulta da demolizioni e rimozioni, così come precisato nei relativi articoli del prezzario, presso discariche autorizzate;
- c) l'allestimento del cantiere adeguatamente attrezzato per la esecuzione dei lavori, la delimitazione adeguata del cantiere, la pulizia e la manutenzione dello stesso, le opportune segnalazioni di avviso di pericolo in modo da rendere sicuro il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone;
- d) l'osservanza delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria vigenti e attinenti all'attività;
- e) il pagamento di eventuali tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e per licenze temporanee per passi carrabili;
- f) il pagamento delle spese contrattuali;
- g) la redazione, su richiesta della Direzione Lavori, in contraddittorio con la stessa, di preventivi di spesa;
- h) il libero accesso al cantiere degli addetti indicati e autorizzati dal DL d'intesa con il Coordinatore della Sicurezza;
- i) la pulizia delle vie di transito e di accesso interessate dalla esecuzione dei lavori;

- j) le eventuali sospensioni momentanee dei lavori che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, possano disturbare la normale attività del presidio;
- k) il divieto dell'uso di ascensori o montacarichi installati nei siti interessati dai lavori, salvo che l'Amministrazione non ne autorizzi l'uso per iscritto;
- l) la manutenzione delle opere fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori;
- m) l'osservanza delle leggi e decreti vigenti in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni normative disciplinanti i lavori del presente appalto;
- n) lo spostamento e successivo ricollocamento in sito dei mobili, suppellettili, e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione dei lavori, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili ed ai manufatti, fatta eccezione del materiale cartaceo o comunque di particolare rilevanza archeologica o scientifica;
- o) lo sgombero del cantiere, eventualmente formato, entro 3 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compreso un primo intervento di pulizia atto ad eliminare residui di lavorazioni, sfridi, macchie di vernice e tinte, ecc;
- p) la sorveglianza, ove necessaria, del cantiere, comprese tutte le cose ivi depositate;
- q) gli eventuali costi per l'osservanza di quanto sopra rimangono a totale carico dell'Impresa che nulla avrà da pretendere in proposito dall'Amministrazione.

#### **ART.29 CUSTODIA DEL CANTIERE**

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte del Committente.

#### **ART.30 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

1. l'offerta economica dell'Impresa con l'indicazione del ribasso d'asta sull'importo a base di gara e sul Prezzario di riferimento (Regione Piemonte 2025);
2. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
3. il Progetto di Fattibilità tecnico Economica approvato a messo a base di gara;
4. il Piano di Sicurezza del cantiere;
5. la lettera d'invito e tutta la documentazione a base gara;
6. gli aggiornamenti del PFTE con le specifiche tavole prodotte per gli impianti e i lavori specifici eventualmente forniti

#### **ART.31 GARANZIA PROVVISORIA**

La garanzia provvisoria non prevista ai sensi del comma 1 art. 53 del D.Lgs 36/2023

#### **ART.32 GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti l'appaltatore deve costituire **una garanzia denominata**

**“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forme di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.** La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del D. Lgs. 36/2023 in conformità allo Schema Tipo approvati conformemente a quanto riportato all'art.117, comma 12, del D.Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. - In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

### **ART.33 ASSICURAZIONI**

**Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.**

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo definitivo; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; **tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.).**

La polizza CAR di cui alle sezioni precedenti "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" dovrà prevedere la qualifica di assicurato in favore del Contraente, il Committente, l'Appaltatore e i Subappaltatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell'espletamento del presente appalto a tale fine oltre alla copertura di cui al precedente punto, è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio.

La polizza di RCT/RCO dovrà:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro l'infortunio nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) un massimale unico non inferiore ai 3.000.000 euro;
- d) danni da incendio o a cose per un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
- e) danni da interruzione o sospensione di attività per un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
- f) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori in corso d'opera.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Appaltatore è tenuto a risarcire la Stazione appaltante da tutti i danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose, non coperti dal massimale assicurato con la polizza di cui al presente articolo.

#### **ART.34 SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 ss. mm. e ii.. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del sub

contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le seguenti categorie di forniture e servizi:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 4.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii. Al fine di consentire di effettuare la verifica prevista all'art. 3, comma 9, della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve trasmettere i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori del presente contratto.

L'appaltatore si impegna, in materia di subappalti e sub-contratti, ad osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dal Committente, al fine di garantire la conformità del ciclo di esecuzione dell'appalto alle disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e alle disposizioni del capitolato speciale di appalto.

Il Committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice. Nel caso in cui il Committente non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice il Committente provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e, sia l'aggiudicatario che il subappaltatore dovranno attenersi in materia di fatturazione, pagamenti e documentazione richiesta, alle istruzioni operative che saranno fornite dal Committente stesso.

### **ART.35 REGOLARE ESECUZIONE**

I lavori sono soggetti a verifica di regolare esecuzione e/o collaudo, effettuato in corso d'opera e sancito al termine dei lavori, attraverso l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Direzione Lavori o collaudo se ritenuto necessario.

Sino a quando non sia stato rilasciato l'attestato di regolare esecuzione/collaudo, la manutenzione delle opere eseguite sarà a cura e spese dell'Impresa, che non avrà diritto ad alcun rimborso.

Ove l'Impresa non provvedesse alla suddetta manutenzione, in caso di riparazione l'Amministrazione procederà all'esecuzione in danni dell'Impresa medesima.

Al termine del periodo di manutenzione e dopo l'approvazione di tutti gli atti e Attestati di Regolare Esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

### **ART.36 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO**

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore dovrà altresì dichiarare le generalità del soggetto che rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore si impegna a **presidiare** in modo continuativo il cantiere almeno dalle ore 7:30 alle ore 18 nei giorni lavorativi per tutta la durata dei lavori, anche in caso di sospensione temporanea degli stessi, e a garantire la **reperibilità** telefonica notturna e prefestiva/festiva e l'intervento sul posto entro 60 minuti dalla chiamata da parte del Direttore lavori o del RUP.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del Committente. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata al Committente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Committente del nuovo atto di mandato.

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Ferruccio BIANCO)**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005*